

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

12 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' 12 APR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO-FEDERICO-META

DELIBERAZIONE N° 2014

OGGETTO : Risoluzione revoca e disconoscimento della spesa della convenzione di cui alla DGR 22.9.1992 n. 7855 stipulata tra Regione Lazio ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale).



OGGETTO: Risoluzione, revoca e disconoscimento della spesa della convenzione di cui alla D.G.R. 22/09/1992 n° 7855 stipulata tra Regione Lazio ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

PRESO ATTO del piano triennale regionale 90/92 del F.S.E. approvato con D.G.R. n° 4222 del 23/05/1989 adottata con i poteri del Consiglio Regionale, ratificata con D.C.R. n° 1221 del 21/03/1990;

PRESO ATTO che il quadro comunitario di sostegno per l'intervento del F.S.E. nell'ambito degli obiettivi 3 e 4 fissa i seguenti assi prioritari:

- obiettivo 4 (inserimento professionale giovani)
  - asse 1 formazione di base;
  - asse 2 formazione di 2° livello;
  - asse 3 formazione finalizzata all'occupazione di un posto di lavoro;
  - asse 5 misura a favore delle donne e categorie svantaggiate;
- obiettivo 3 (lotta contro la disoccupazione di lunga durata)
  - asse 4 formazione di disoccupati di lunga durata;
  - asse 5 misure a favore delle donne e categorie svantaggiate;



PRESO ATTO del piano annuale delle attività di formazione professionale per l'anno 1991/1992 approvato dalla Giunta Regionale con i poteri del Consiglio con deliberazione n° 7581 del 3/9/1991, ratificata con deliberazione n° 286 del 30/10/1991;

PRESO ATTO della deliberazione n° 1897 del 25/03/1991 relativa ai i criteri di valutazione e di selezione delle domande di Enti ed Aziende da ammettere al finanziamento con il F.S.E.;

CONSIDERATO che in base alle priorità stabilite nella predetta deliberazione alcuni Enti, e tra questi l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) hanno presentato alcuni progetti formativi coerenti:

- con le declaratorie previste dal quadro comunitario di sostegno per l'intervento del F.S.E. nell'ambito degli obiettivi 3 e 4;
- con i piani ed i programmi operativi presentati alla C.E.E.;
- con i criteri di cui alla citata deliberazione 1897/91;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con l'atto 22/09/1992 n° 7855, ha deliberato:

- 1) di concedere la realizzazione dei corsi formativi rientranti negli obiettivi 4 asse 2 (formazione di 2° livello e formazione alle tecnologie di punta) agli Enti di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presenta deliberazione; concedendo agli stessi la sovvenzione indicata a fianco di ciascuno;
- 2) di approvare gli schemi tipo di convenzione da stipulare con gli enti di cui trattasi,...
- 3) di approvare le schede organizzative contabili predisposte per ciascun ente,...
- 4) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla stipula delle singole convenzioni,...
- 5) di impegnare la complessiva somma di L. 16.113.111.400=...

2014

2 APR. 1999

6) di erogare il finanziamento con le modalità previste dall'articolo 8 della convenzione;  
 7) di applicare per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, le circolari n.21/78 e 1/87 e successive modificazioni ed integrazioni..."

CONSIDERATO in relazione alla sopracitata deliberazione n. 7855/92, in data 26/01/1993, l'Amministrazione regionale ha sottoscritto con l'ENAIIP (Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale) una convenzione per l'affidamento dei sottoelencati corsi, con una sovvenzione globale di L. 1.563.280.000=:

- oper. Tecnici subacquei per alte profondità;
- tecnici impianti depurazione acque;
- tecnici acquacoltura;
- tecnici hardware;
- specialisti office automation;
- operatori CAD
- specialisti grafica editoriale;
- esperti gestione prodotti finanziari;



CONSIDERATO che l'articolo 6 della convenzione recita: "L'Ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della Formazione Professionale (Legge regionale 23/92) ed in particolare gli articoli 23 e 30 e si impegna a rispettarla. Dichiara altresì, di aver preso visione delle circolari che disciplinano la gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione professionale ed in particolare la circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 25/3/1992";

CONSIDERATO che il successivo articolo 7, al 1° comma, dispone: "l'Ente gestore deve redigere e trasmettere tramite apposito modulo entro 90 gg. dal termine delle attività formative il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti";

CONSIDERATO che l'articolo 8 della convenzione indica le modalità per l'erogazione della sovvenzione prevista: "35% entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di concessione (e comunque non prima dell'inizio dell'attività formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto già corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute...; 30% alla presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'impegno occupazionale";

CONSIDERATO che l'articolo 9 prevede al primo comma: "la presente convenzione, che è valida soltanto per la durata dell'attività formativa in parola, sarà risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta Regionale in caso di inadempienza dell'Ente Gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarità amministrativo - contabili e didattiche nella gestione delle attività di cui all'art. 1";

CONSIDERATO che la circolare 1/1987, approvata con D.G.R. 16/6/1987, al punto n°1, lettera A della parte III, prevede: "Entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura delle attività formative, l'ente gestore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute";

VISTO il primo comma dell'art. 24 della L.R. 23/92: "In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, lo Stato provvede entro"





congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili";

VISTO il punto n° 1 dell'art. 28 della L.R. 23/92: "Entro 90 giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti carico dei finanziamenti ricevuti, alla Regione, alle province ed alla città metropolitana, in relazione alle rispettive competenze", il successivo punto 2): "Al rendiconto, compilato su appositi modelli, approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le indicazioni relative fornite dal Ministero del lavoro e dalla Comunità Economica Europea, deve essere allegata copia della documentazione..." ed il punto 3) chiarisce: "La documentazione, costituita da titoli originari di costo e/o spesa, quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e messa a disposizione dei funzionari o delle apposite commissioni...";

ATTESO che l'attività formativa gestita dall'E.N.A.L.P. ai sensi della D.G.R. 7855/92 è stata realizzata negli anni 1992, 1993;

CONSIDERATO che per effetto della richiamata deliberazione 22/09/1992 n° 7855, quale erogazione del primo 35% della sovvenzione, nel febbraio 1993 la competente struttura amministrativa ha trasmesso all'Assessorato Bilancio, Tributi Ragioneria Centrale, per gli ulteriori adempimenti, n° 3 ordinativi di pagamento di L. 60.186.280=, L. 240.745.120= e L. 246.216.600=, per complessive L. 547.148.000=;

CONSIDERATO che con nota del 1/07/1993 l'E.N.A.L.P. ha richiesto all'Amministrazione regionale lo svincolo del secondo acconto del 35% delle sovvenzioni previste dalle convenzioni, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n° 7855, 8813, 8815, 8817, 8818, 8819 e 8821, tutte del 1992, per la somma complessiva di L. 2.953.558.000=, (L. 547.148.000= per quanto concerne la D.G.R. 7855/92);

CONSIDERATO che in relazione alla sopracitata nota dell'E.N.A.L.P. la Regione Lazio, con nota prot. n° 7391 del 4/10/93, ribadito successivamente con note prot. n° 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 e 2295 del 3/05/1994, ha comunicato all'E.N.A.L.P. l'impossibilità a procedere alla procedura finalizzata a quanto richiesto in quanto la domanda di svincolo del II acconto del 35% erano state redatte in difformità dai moduli previsti ed approvati dalla Giunta Regionale con la circolare 1/93 e, pertanto, invitato l'Ente a riproporre la richiesta sottoscrivendo tutte le dichiarazioni contenute nella modulistica fornita dall'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che con nota dell'8/11/1994, integrata in data 12/12/1994, l'E.N.A.L.P. ha rinnovato la richiesta di erogazione del II 35% con l'utilizzo della nuova modulistica;

PRESO ATTO che nel frattempo erano già ampiamente scaduti i termini contrattualmente sottoscritti e previsti dalla normativa vigente relativi alla presentazione dei rendiconti e che pertanto in relazione a ciò l'E.N.A.L.P. risultava inadempiente;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 50481 del 13/9/1995 l'Amministratore delegato dell'E.N.A.L.P. ha richiesto una proroga alla verifica dei rendiconti "...per permetterci di adeguare la rendicontazione alle nuove disposizioni";



CONSIDERATO che con nota prot. n° 917/30/7 del 26/2/1996 il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30 ha invitato alcuni funzionari regionale a verificare rendiconti dell'E.N.A.I.P. relativi all'attività formativa dell'anno 1992;

CONSIDERATO che in data 27/2/1996, presso la sede dell'E.N.A.I.P., i funzionari regionali all'uopo incaricati, in risposta alla domanda di acquisire la documentazione contabile attinente la rendicontazione, hanno preso atto della richiesta dell'Ente di poter disporre di un congruo periodo di tempo per il reperimento della documentazione stessa;

CONSIDERATO che in data 28/3/1996, con nota prot. n° 1550 Fasc. 30/7, il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30, al fine di poter organizzare in modo adeguato la verifica contabile relativa alle attività formative del 1992, ha individuato a campione n° 2 corsi dai quali iniziare la revisione dei rendiconti ed invitato l'E.N.A.I.P. a presentarsi presso l'Ufficio scrivente con tutta la relativa documentazione contabile necessaria;

CONSIDERATO che in data 4/4/1996, presso la sede regionale, i medesimi funzionari regionali hanno iniziato la verifica contabile dei corsi individuati nella precedente nota e stabilito di concordare successivamente con l'E.N.A.I.P. tempi e modalità per la prosecuzione della verifica;

PRESO ATTO che successivamente a tale data non è stato di fatto possibile procedere alle necessarie verifiche contabili;

CONSIDERATO che la D.G.R. 14/05/1996 n° 3904: "Approvazione della circolare sulle procedure per la presentazione delle proposte per lo svolgimento delle attività e per la presentazione del rendiconto", pur abrogando ogni normativa in contrasto con la circolare stessa, al primo comma, tra le norme generali per la rendicontazione, ha previsto: "Il rendiconto generale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività corsuali ammesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo deve pervenire, in unica copia all'amministrazione regionale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, entro tre mesi dalla data di conclusione degli esami o prove finali";

CONSIDERATO che con raccomandata prot. n° 4053 del 16/7/1996 l'Ufficio VII del Settore 30 ha trasmesso all'E.N.A.I.P. copia della richiamata D.G.R. 3904/96, con la relativa modulistica, invitando l'Ente a compilarla secondo le istruzioni contenute nella circolare stessa e, unitamente alle fotocopie della documentazione giustificativa delle spese e dei registri contabili in originale, inviarla allo scrivente Ufficio entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento;

CONSIDERATO che con raccomandata prot. n° 4442 del 26/7/1996 il Settore 30 dell'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro ha trasmesso all'E.N.A.I.P. il B.U.R. Lazio Supplemento Ordinario al n° 19 del 10 luglio 1996, contenente la richiamata D.G.R. 14/05/1996 n° 3904, rappresentando nuovamente la necessità di compilare e trasmettere allo scrivente Settore, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la modulistica contenuta nella D.G.R. 3904/96 per l'attività formativa (in particolare per quella prevista dalla D.G.R. 7855/92), unitamente alle fotocopie della documentazione giustificativa delle spese e ai registri contabili in originale, (registro presenza allievi, registro cassa generale, registro

cronologico fatture, registro materiale consegnato agli allievi, riepilogo presenze allievi, riepilogo presenze docenti);

CONSIDERATO che in data 7/8/1996, con nota prot. n°4477 Fasc. 30/7 -trasmessa all'E.N.A.I.P., il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30 ha accolto la richiesta da questa formulata (nota del 23/07/1996, prot. n°443), di dilazione del termine di presentazione del rendiconto al 30 settembre 1996;

PRESO ATTO che anche la scadenza del termine sopraindicato del 30 settembre 1996 è rimasta disattesa circa la presentazione dei rendiconti;

PRESO ATTO anche in tale circostanza della mancata presentazione da parte dell'E.N.A.I.P. della documentazione contabile idonea e necessaria alla revisione ed approvazione delle spese sostenute in merito al corso autorizzato e sovvenzionato con D.G.R. 22/09/1992 n°7855;

CONSIDERATO che con raccomandata protocollo n° 3143/29/5 del 30 ottobre 1997 l'Ufficio V del Settore 29 dell'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro, con atto di diffida e messa in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2043 c. c., ha intimato all'E.N.A.I.P. di restituire entro 30 giorni dal presente atto la somma percepita di L. 547.148.000=, oltre agli interessi legali, poiché l'Ente, nonostante i molteplici e ripetuti solleciti, non aveva inviato nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, la documentazione idonea e necessaria alla approvazione del rendiconto delle spese sostenute in merito al corso sostenuto con la più volte citata D.G.R. 22/09/1992 n° 7855;

PRESO ATTO che nonostante siano decorsi i 30 giorni dalla data di notifica della citata nota non risulta che l'E.N.A.I.P. abbia ottemperato agli adempimenti più volte richiesti e sollecitati;

VISTA la Legge 127/97;

#### DELIBERA

- di risolvere e revocare la convenzione di cui alla D.G.R. 22/09/1992 n° 7855 stipulata con l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale);
  - di diffidare l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) a restituire la somma già erogata di Lit. 547.148.000=, relativa al primo 35% della sovvenzione, entro e non oltre 60 gg. dalla notifica della presente deliberazione, versando l'importo direttamente presso la Tesoreria della Regione Lazio o mediante versamento su c/c 00785014, intestato alla tesoreria della Regione Lazio - via della Pisana, n° 1301 - cap. 00163 Roma, indicando sul retro la causale " Restituzione finanziamento corso di formazione di cui alla D.G.R. n° 7855 del 22/09/1992 ";
  - di autorizzare il Settore Formazione Professionale dell'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro ad adottare, qualora l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) non ottemperi al suddetto versamento, le conseguenti azioni per il recupero della somma indicata al punto precedente più i relativi interessi di mora;
  - di far salvo di quanto previsto al richiamato art. 24 della L.R. 23/92.
- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 L. n.127/97.

Stampa Regione Lazio

- 3 MAG. 1999

II. PRESIDENTE: Lto PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

